



Bari, 10 Aprile 2014

Spett.le  
Ordine degli Avvocati di Bari  
Palazzo di Giustizia  
P.za E. De Nicola n.1  
70123 BARI

**Oggetto: bozza di regolamento del CNF per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole Forensi. Osservazioni dell'ANF e del Sindacato Avvocati di Bari.**

In relazione alla bozza di regolamento in oggetto, attuativo della Legge n. 247/12, si trasmettono le osservazioni dell'Associazione Nazionale Forense e del Sindacato Avvocati di Bari, con l'invito al CNF al ritiro di detta bozza in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 43 L. 247/12.

Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo distinti saluti.

P. IVA: 033650020724 - Cod. Fisc.: 80019430729

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI  
CONSIGLIO DEL  
16-04-2014

*coordinato*

Il Segretario  
Avv. Luigi Pansini

ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI  
Deposito in Data  
10 APR. 2014  
5297  
Prot. No

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



**Delibera sulla bozza di regolamento inviata dal Consiglio Nazionale Forense in merito alle modalità di istituzione e organizzazione delle scuole forensi del 24.1.2014.**

Il Direttivo dell'Associazione Nazionale Forense

Pagina | 1

## PREMESSO

- che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, con richiesta di parere, la bozza di regolamento (24 gennaio 2014) elaborato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con riferimento alle norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole forensi;
- che il Consiglio Nazionale Forense ritiene di dover emanare suddetto regolamento in ottemperanza all'art. 29, comma 1, lett. c), L. 247/12, che *"affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali"*, e agli artt. 9, comma 3; 11, comma 4; 29, comma 1, lett. d); 40 e 43 della medesima legge;

## RILEVA QUANTO SEGUE:

- l'art. 29, comma 1, lett. c), della L. 247/12 prevede che il COA: *"...sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, ..."*;
- l'art. 43 della medesima legge, al primo comma, prevede che il tirocinio *"consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione (e non di scuole forensi) di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché da altri soggetti previsti dalla legge"*;
- l'art. 43, secondo comma, prevede che *"Il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da*

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



*garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione... ..c) la durata minima dei corsi di formazione... d) le modalità e le condizioni di frequenza ...nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del profitto che sono affidate ad una commissione...in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.....";*

Pagina | 2

- la lettura coordinata delle due norme (art. 29 e art. 43) induce legittimamente a ritenere che il regolamento previsto dall'art. 43 è di competenza ministeriale e costituisce un necessario *prius* logico rispetto a quello *ex art. 29*, comma 1, lett. c), in quanto il primo è destinato a disciplinare, complessivamente, il sistema dei corsi di formazione di indirizzo professionale obbligatorio per la pratica forense ed il secondo a regolamentare esclusivamente uno solo (le scuole forensi, n.d.r.) tra i vari soggetti individuati dal legislatore (ordini, associazioni e altri previsti dalla legge), legittimati alla tenuta di detti corsi;
- l'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 43 in epoca successiva a quella della bozza di regolamento in commento potrebbe incidere, proprio perché avente portata generale, su aspetti e modalità oggi individuate nella dette bozza;
- inoltre, stridente appare la formulazione del secondo comma dell'art. 1 della bozza di regolamento laddove, pur riconoscendosi formalmente l'autonomia organizzativa dei singoli ordini circondariali, la natura di disciplina quadro della materia sembra rispondere alla esigenza "*di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale Forense*", che non trova alcun riscontro nella legge professionale, ma la cui individuazione spetta unicamente al Ministro della Giustizia con l'adozione del regolamento previsto dall'art. 43;
- poi, ancora: ferma la necessaria e preventiva emanazione del regolamento ministeriale ex art. 43 L. 247/12, sebbene nella relazione introduttiva siano illustrate *ratio* e funzioni delle scuole forensi e della Scuola Superiore dell'Avvocatura e, con riferimento a quest'ultima

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



(nonostante l'art. 22 sia l'unica disposizione della legge professionale a riconoscerle un ruolo, ad oggi esclusivamente al fine della iscrizione nell'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), sfuggono, in assenza - lo si ribadisce - del regolamento ministeriale previsto dall'art. 43, le motivazioni, oltrechè la legittimità, sottese all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 della bozza di regolamento in commento e al ruolo e ai compiti ivi previsti in capo alla Scuola Superiore dell'Avvocatura;

- infine, sempre con riferimento alle scuole forensi e a quella Superiore dell'Avvocatura, anche a voler ammettere, ma si ribadiscono tutte le perplessità sopra evidenziate, la rilevanza di quest'ultima quanto alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale, è del tutto logico ed evidente che alla bozza di regolamento in oggetto dovrebbe essere contemporaneamente abbinato lo schema di regolamento relativo all'istituzione della Scuola Superiore dell'Avvocatura previsto dall'art. 22 della L. 247/12, oggi viceversa non elaborato, per quanto è noto, dal Consiglio Nazionale Forense.
- Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono,

## DELIBERA

di invitare il Consiglio Nazionale Forense a ritirare la bozza di regolamento in epigrafe in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 43 della legge n. 247 del 31.12.2012.

Roma, 4 aprile 2014.

IL DIRETTIVO NAZIONALE ANF

\*redazione a cura di Gigi Pansini